



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro della salute

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna, con nota n 2740 del 13 marzo 2020 ha richiesto la sospensione di tutto il traffico passeggeri, da e verso l'Isola, mantenendo operativo il solo traffico merci non accompagnate, ciò al fine di contenere la diffusione del contagio anche in relazione alla difficoltà delle strutture sanitarie di far fronte ad una propagazione esponenziale del COVID -19 a causa dell'insufficiente numero dei posti letto attivabili nei reparti dedicati ed al sottodimensionamento del personale medico e specialistico specializzato;

VISTA la particolare condizione di insularità della Regione che rende maggiormente difficoltoso un eventuale trasferimento di pazienti in altre zone della Penisola.

RITENUTO necessario limitare il servizio di trasporto marittimo e aereo da e verso la Sardegna, in considerazione dei limiti alla mobilità su tutto il territorio nazionale e per la particolare situazione dell'organizzazione sanitaria regionale, garantendo nel contempo la possibilità di un contingentato numero di trasporto di persone esclusivamente per i motivi individuati dall'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020, di trasporto persone, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione in base all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 può adottare in caso di necessità in materia di igiene e sanità pubblica nonché per i casi previsti dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria coronavirus propri provvedimenti autorizzatori;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi articoli.

Art. 2

(Trasporto marittimo)

1. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso.
2. Continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3

(Trasporto aereo Sardegna)

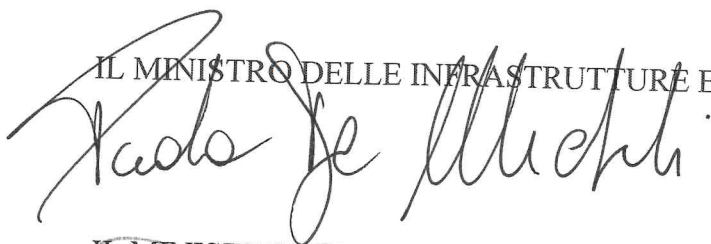
1. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Art. 3

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso e fino al 25 marzo 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE

